

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE BUY WINE E PRIMANTEPRIMA 2020

TRA

PromoFirenze Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze, con sede legale in Firenze, Piazza dei Giudici, 3 - P.IVA e C.F. 06178350841 – SDI SUBM70N, rappresentata in tal sede da Mario Casabianca, in qualità di Direttore Vicario, di seguito individuato come “PromoFirenze”;

e

Nome azienda con sede legale a _____, Via _____, n. _____ – CAP _____ P.IVA e C.F. _____

SDI: _____ rappresentata da _____ in qualità di legale rappresentante e di seguito individuato come “Sponsor”;

entrambe di seguito individuate/i anche come “le parti”;

Premesso

Che la Regione Toscana e PromoFirenze hanno stipulato una convenzione per l'attività promozionale agroalimentare il 12/10/2016 in cui è stabilita la collaborazione tra la Regione Toscana e PromoFirenze per l'organizzazione delle attività promozionali per il settore agroalimentare in attuazione delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 454/2016 e n. 555/2016;

Considerate la successiva estensione delle attività derivanti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 613/2017 e l'accordo del 17/10/2019 fra la Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze che prevedono la realizzazione delle edizioni 2020 del Buy Wine e di PrimAnteprima mediante PromoFirenze Azienda Speciale della CCIAA di Firenze;

Si conviene quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione **finanziaria/tecnica/mista** è il **servizio/bene** da..... alle manifestazioni Buy Wine 2020, che si terrà il 7 e 8 febbraio p.v. alla Fortezza da Basso di Firenze, Padiglione Spadolini, e /o Anteprime di Toscana – PrimAnteprima, che si terrà il 15 febbraio p.v. alla Fortezza da Basso di Firenze, Padiglione Cavaniglia.

ART. 2 - ELEMENTI GENERALI RIFERIBILI ALLA SPONSORIZZAZIONE

Le parti individuano, ciascuna nell'ambito delle proprie strutture organizzative, unità e/o soggetti responsabili dell'esecuzione del presente contratto e delle procedure varie (amministrative, fiscali, contabili) ad esso correlate. Di ciò provvederanno a darsene reciprocamente comunicazione scritta.

ART. 3 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Lo Sponsor si impegna

ART. 4 - OBBLIGHI DI PROMOFIRENZE

PromoFirenze si impegna a

ART. 5 - VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE

5.1. Il valore delle prestazioni rese dallo sponsor a favore di PromoFirenze per i servizi e le forniture è pari a € oltre IVA, dal momento che l'importo dei servizi e delle prestazioni rese a favore di PromoFirenze è di € oltre IVA:

Dettaglio della fornitura:

5.2. Lo sponsor provvederà a fatturare in un'unica soluzione a PromoFirenze il corrispettivo per la spesa per l'intero intervento pari a € + Iva.

5.3 PromoFirenze provvederà ad emettere una fattura per la sponsorizzazione per l'importo di € a titolo di sponsorizzazione (di cui € per corrispettivo € per iva). Non è ammessa compensazione tra gli importi reciprocamente dovuti, i quali devono essere pagati interamente a mezzo di bonifico bancario.

5.4.In considerazione del fatto che dal 1 gennaio 2018 l'art. 3 del D.L. 148/2017 ha esteso lo split payment anche ad altri soggetti, la fattura dovrà riportare la seguente indicazione "scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, DPR 633/72" e verrà pagata al netto dell'IVA esposta nel documento.

5.5. la fattura elettronica dovrà contenere come numero di riferimento il codice **ORF**..... e dovrà riportare il **CIG:**

5.6. PromoFirenze non garantisce alcun risultato di ritorno pubblicitario e comunicativo per lo sponsor.

ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In ogni caso, il contratto potrà essere risolto qualora lo sponsor risulti inadempiente in modo grave in relazione agli obblighi assunti. Resta salva la facoltà di PromoFirenze di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 7 - DURATA

Il presente contratto è valido

ART. 8 - SPESE CONTRATTUALI

Ogni spesa inerente e conseguente la stipulazione del presente contratto è a carico dello sponsor.

ART. 9 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie inerenti il presente contratto, è competente il Foro di Firenze.

ART. 10 - DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non precisato nel presente accordo si applicano le disposizione di legge e regolamenti vigenti, in quanto applicabili e compatibili con il presente contratto.

Firenze,

PromoFirenze
Mario Casabianca

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 C.C. si approvano specificatamente le clausole n.: 3 (obblighi dello sponsor), 4 (obblighi di PromoFirenze), 6 (Risoluzione del contratto), 9 (risoluzione delle controversie).

PromoFirenze
Mario Casabianca